



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**141/2013**

**NOVEMBRE/2/2013 (\*)**

*6 Novembre 2013*

**LA RISOLUZIONE N. 68  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL  
16 OTTOBRE 2013 ANNOVERA TRA I  
CASI DI DISAPPLICAZIONE  
AUTOMATICA DELLA DISCIPLINA  
FISCALE DELLE SOCIETA' IN  
PERDITA SISTEMATICA QUELLO  
RELATIVO AL REALIZZO DI  
PLUSVALENZE TRAMITE LA  
CESSIONE DI BENI POSSEDUTI DA  
ALMENO TRE ANNI AVVALENDOSI**

# ***DELLA POSSIBILITA' DI DICHIARARE IL RELATIVO REDDITO NEL TERMINE MASSIMO CONCESSO DAL TUIR PARI A 5 ANNI***

**Le società in perdita sistematica** sono disciplinate dall'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e **sono quelle che presentano tre periodi d'imposta in perdita.**

Nei confronti delle società in perdita sistematica, **la disciplina sulle società di comodo opera a decorrere dal successivo quarto periodo** d'imposta e **comporta** quali conseguenze:

- pagamento di imposte calcolate su un **reddito minimo**;
- **maggiorazione 10,50%** dell'imposta sul reddito della società;
- **impossibilità di rimborso/compensazione** credito IVA;
- **divieto di utilizzo delle perdite fiscali.**

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 giugno 2012 aveva già **individuato determinate situazioni oggettive** in presenza delle quali è **consentito disapplicare le disposizioni** sulle società in perdita sistematica, **senza** che si debba assolvere all'onere di **presentare istanza** ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **ad integrazione di quelle già esistenti** in materia di disapplicazione **per le società di comodo** in generale.

Tra le situazioni individuate dal Provvedimento citato, **si annovera il caso delle società** per le quali risulta positiva la somma algebrica della **perdita fiscale** di periodo e degli **importi che non concorrono a formare il reddito imponibile** per effetto di proventi **esenti, esclusi** o soggetti a

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad **imposta sostitutiva**, ovvero di **disposizioni agevolative**.

Orbene, con la Risoluzione *de qua*, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto con interpello da una società riguardante la **possibilità di includere** nell'alveo delle possibili cause di disapplicazione automatica della stringente normativa, quella derivante dalla **rateizzazione delle plusvalenze** realizzate nell'esercizio nel termine massimo di cinque anni.

E' noto, infatti, che **le plusvalenze dei beni**, relativi all'impresa, **concorrono a formare il reddito**:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero**, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o a un anno per le società sportive professionistiche, **a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma, non oltre il quarto**.

La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

Proprio per effetto di tale **disposizione agevolativa**, potrebbe presentarsi il caso di una società che, **per effetto della** realizzazione di una **plusvalenza** patrimoniale, **consegua un utile di esercizio** che si **traduca** in una **perdita fiscale**, per effetto della **posticipazione da rateazione della plusvalenza**, con l'ulteriore **conseguenza di far rientrare la società** nel campo di **applicazione** della disciplina antielusiva relativa alle **società in perdita sistematica**.

All'uopo, **ha precisato** il documento di prassi in esame, la non definitività degli effetti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione come prospettata dalla società interpellante comporta che, **gli effetti fiscali** della disposizione legata all'esercizio dell'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze **debbano essere sterilizzati, non solo con riferimento al periodo di imposta in cui avviene il realizzo ma, anche in quelli successivi** ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza realizzata.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che **la società possa determinare il risultato di periodo** di riferimento per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138 del 2011:

- **per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate** agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, T.U.I.R.;
- **per i periodi d'imposta successivi**, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, **riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.**

Ne deriva la possibile **disapplicazione automatica** della **disciplina delle società in perdita sistematica, senza la necessità di presentare l'istanza di disapplicazione**, qualora a seguito del calcolo vengano meno le condizioni richieste dall'art. 2, commi da 36-decies) a 36-duodecies), per essere considerata società in perdita sistematica.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**